

N°13 - RECEPIMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO AL COVID-19

PREMESSA

Richiamati gli AGGIORNAMENTI DVR COVID-19 dal N°1 al N°12 [agli atti], con il presente documento si integrano le procedure scolastiche, in recepimento delle indicazioni di legge entrate successivamente in vigore.

AGGIORNAMENTI PROCEDURALI DPCM 3 NOVEMBRE 2020

UTILIZZO MASCHERINE

Il DPCM del 03-11-20 ha introdotto nuove restrizioni circa l'utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie a scuola, **eliminando la possibilità di togliere la mascherina anche se distanziati**. In merito, viste le numerose contestazioni che già si registrano da parte degli utenti, si evidenzia che non possono esserci dubbi circa l'interpretazione letterale dell'articolo contestato. Sul punto si è espresso anche il Ministero della Pubblica Istruzione con Prot. N°1990 del 05-11-20 e con Prot. 1994 del 09-11-20 (*).

Rimangono ammesse le mascherine di comunità (**).

ATTIVITÀ DI LABORATORIO

In relazione alle disponibilità logistiche e di organico, si potranno programmare attività laboratoriali in presenza ma solo per piccoli gruppi, garantendo il distanziamento e le adeguate Dotazioni di Protezione Individuali.

Il docente potrà eventualmente valutare la possibilità di effettuare l'esperimento in laboratorio in collegamento da remoto, sincrono o asincrono, con gli studenti in classe (distanziati).

LAVORO AGILE

Al fine di mitigare il rischio contagio COVID-19, compatibilmente con le esigenze logistiche e di servizio, si ritiene necessario agevolare, per tutto il periodo emergenziale, il lavoro agile per il personale amministrativo (***).

UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI ESTERNI

In recepimento delle specifiche indicazioni di cui al comma 9 lett. s) (****), è possibile concedere i locali fuori dell'orario scolastico, solo per attività compatibili (ad esclusione degli sport da contatto, ecc.) e solo qualora vengano garantite le stringenti limitazioni imposte dall'Allegato 8, con deposito presso la Segreteria Scolastica del previsto " Protocollo di Sicurezza ", redatto e sottoscritto dal Rappresentante IEgale dell'Associazione o dell'Ente Esterno

PROTOCOLLO SICUREZZA

Le presenti procedure integrano, con modalità più restrittive, il protocollo già attivo presso le sedi scolastiche di competenza, confermando le indicazioni già recepite: distanziamento, igienizzazione, procedure ASL, ecc.

In merito, visto l'attuale criticità che si registra nel sistema sanitario, si riportano in sintesi di seguito in apposito paragrafo le Procedure del Ministero della Salute per l'**isolamento e la quarantena** [già agli atti].

LOCALI FREQUENTATI DA SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19

Considerata la frequenza dei contagi e dei conseguenti obblighi di " sanificazione " dei locali, vista la scarsità delle risorse economiche a disposizione delle scuole, si evidenzia che le « *Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento* », del 15-05-20 e le « *Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento* » Prot.17644 del 22-05-20 [agli atti] **attestano la sopravvivenza massima del virus non oltre i 7 giorni**, pertanto se i locali frequentati da soggetti risultati poi con " tampone positivo " sono stati **tempestivamente interdetti (chiusi) per almeno una settimana**, si potranno riattivare semplicemente con una approfondita **pulizia e " igienizzazione " a cura dei Collaboratori Scolastici**, dotati di regolari DPI, ossia mascherine, guanti, ecc.[vedi All. DGPREV Indicazioni Sanificazioni del 22-05-20].

AGGIORNAMENTI DI LEGGE

Si evidenzia infine la necessità di recepire in tempo reale gli aggiornamenti di legge che potrebbero essere introdotti, anche in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico su base regionale o locale, come da Art.2 del DPCM in oggetto (Area Rossa, Area Arancione, Area Gialla).

NOTE

(*) Ministero P.I. Prot. 1994 del 9 Novembre 2020 ... **la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, " salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina " ... (omissis) ...**

(*) DPCM 03-11-20 Art.1 P.to 7. ... **possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso ... (omissis) ...**

(***) Smart Working Legge N.81/17 - Nota Prot. N°15629 del 30 Luglio 2018 " modalità di attuazione all'interno del MIUR del Lavoro Agile - Art. 14 della Legge 7 Agosto 2015 n°124 "; Decreto Dipartimentale del 12 Marzo 2018 n°15, adottato in attuazione dell'Articolo 14, della Legge 7 Agosto 2015 n°124 ... (omissis) ...

(***) DPCM 03-11-20 Art.1 comma 9 lett. s) **L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie.**

ISOLAMENTO E QUARANTENA

La Circolare del Ministero della Salute del 12 Ottobre 2020 stabilisce quanto segue.

Premesso che l' **ISOLAMENTO** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

La **QUARANTENA** invece si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

CASI POSITIVI ASINTOMATICI

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo

(10 GIORNI DALLA POSITIVITÀ + TEST MOLECOLARE NEGATIVO)

CASI POSITIVI SINTOMATICI

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi - non considerando anosmia e ageusia / disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo - accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi

(10 GIORNI DAI SINTOMI DI CUI ALMENO 3 SENZA SINTOMI + TEST MOLECOLARE NEGATIVO).

CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), potranno interrompere l'isolamento **dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi**. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie

d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle Autorità Sanitarie, devono **OSSERVARE UN PERIODO DI QUARANTENA DI:**

→ **14 giorni dall'ultima esposizione al caso**

oppure in alternativa

→ **10 giorni dall'ultima esposizione con test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.**

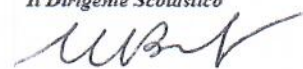
AVVERTENZE

Nella Circolare del Ministero della Salute si raccomanda inoltre di:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze
- prevedere accessi al test differenziati per i bambini
- non prevedere né quarantena né esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
- promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di *Contact Tracing*.

Firmato

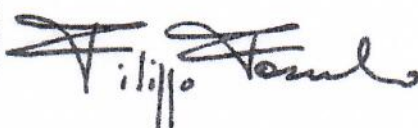
Il Dirigente Scolastico



Firmato

Responsabile S.P.P.

Arch. Filippo Fasulo



Firmato p.p.v.

Rappresentante Lavoratori Sicurezza

